

MILAN CLUB CASTELFIDARDO



STATUTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FINALITA'

E' costituito il MILAN CLUB CASTELFIDARDO, con sede sociale in Via Donizetti, 6 – 60022 – Castelfidardo (AN), che di seguito indichiamo con la sigla MCC.

Il MCC è affiliato all'Associazione Italiana Milan clubs Clubs (Aimc) al cui statuto si ispira, con l'intento di seguire la squadra dell'Ac Milan, di riunire tutti i tifosi milanisti e sportivi in generale e di sviluppare ogni forma di attività sportiva e ricreativa.

L'associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative;

L'associazione è apartitica, svolge attività di promozione sportiva finalizzata alla raccolta fondi da devolvere in beneficenza a varie associazioni. Il MCC si ispira ai fondamenti della "Fondazione Milan".

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Il MCC, a mezzo dei propri Organi si propone di:

- 1) Promuovere, organizzare e sviluppare a livello cittadino, in concomitanza con l'associazione Aimc, il tifo "rossonero", inteso per tale quello riconducibile alla squadra del ' A.C. Milan S.p.a, al fine di riunire il maggior numero possibile di sostenitori "rossoneri", nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, nell'osservanza delle leggi dello Stato e delle direttive morali di comportamento, ciò anche al fine di garantire il tifo e la presenza dei colori rossoneri negli stadi;
- 2) Favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo l'adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza. Tutto ciò con la finalità di

contribuire a prevenire la commissione di atti di violenza negli stadi calcistici e favorire un'appassionata, ma serena partecipazione al pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi;

- 3) Organizzare trasferte collettive in concomitanza con l'Aimc, per garantire il tifo e la presenza dei colori rossoneri negli stadi da effettuarsi al seguito della squadra rossonera;
- 4) Acquistare abbonamenti e biglietti da far utilizzare ai propri associati durante la stagione sportiva;
- 5) Organizzare manifestazioni culturali e sportive e promuovere azioni di beneficenza. Il MCC può svolgere ogni attività, anche economica, connessa o utile al perseguimento dello scopo sociale quali l'organizzazione di viaggi e trasferte, la distribuzione di titoli di accesso a manifestazioni sportive e non sportive (in collaborazione con l'Aimc), l'organizzazione di manifestazioni o raduni, feste, eventi, convegni, etc, la raccolta di fondi per iniziative benefiche, gemellaggi con altre simili realtà ed associazioni o Club. L'attività Sociale si svolge sul territorio nazionale, in particolare sulla Città di Castelfidardo;
- 6) Promuovere l'associazionismo giovanile, offrendo gratuitamente l'iscrizione ai più piccoli e, compatibilmente con le possibilità stagionali, portare una volta all'anno gratis i bambini allo stadio;

Il MCC opera sia a favore dei Soci, sia, se così deliberato dagli organi statuari dell'Aimc ed eventualmente con limitazioni, a favore dei non Soci.

ART. 2 – I SOCI

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri, residenti e non, in Italia e non di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che si riconoscono nelle leggi e nelle normative Italiane.

Sono soci ordinari del MCC tutte le persone fisiche che, previa accettazione del Consiglio Direttivo, e in regola con il pagamento della quota annuale di affiliazione, condividono gli obiettivi, lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Al MCC non possono aderire, in qualità di Soci le persone fisiche che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che siano stati, comunque condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i benefici derivanti dal Club dall'espletamento della propria attività vanno a vantaggio di tutta la generalità degli associati.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e la sede del Club, di fregiarsi del simbolo del "MCC", di usufruire di tutti i vantaggi che questi ultimi due possono offrire agli affiliati.

Tra gli aderenti dell'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 3 – ORGANI

Gli Organi preposti al funzionamento del Milan Club Castelfidardo sono:

- 1.l'Assemblea dei Soci
- 2.il Consiglio Direttivo;
- 3.il Presidente;
- 4.il Vice-Presidente;
- 5.il Segretario (e l'eventuale vicesegretario);
- 6.il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

ART. 4 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo direttivo del MCC, è formato da 5 a 10 membri ed è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci con votazione alla quale avranno diritto di partecipare tutti i soci stessi con le condizioni tutte previste dal seguente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo dureranno in carica per cinque anni e potranno essere rieletti alla fine del mandato. La carica di componente del consiglio direttivo è gratuita.

Il Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza assoluta, eleggerà nel proprio seno, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un elenco di consiglieri. Il Consiglio potrà altresì attribuire deleghe specifiche ai singoli Consiglieri, stabilendole modalità, termini e denominazione, come ad esempio la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sarà assente per tre riunioni consecutive, decadrà dalla carica su delibera del Consiglio Direttivo e sarà sostituito per il restante periodo del quinquennio dal primo dei non eletti dall'Assemblea Generale. Allo stesso modo sarà sostituito il membro cessato per qualsiasi motivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria il primo lunedì (o martedì in casi particolari) di ogni mese, o in un giorno alternativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno tre membri del Consiglio stesso.

Il consiglio direttivo può essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni volta che lo ritiene opportuno; il presidente ha invece l'obbligo di convocarlo almeno due volte all'anno.

E' tra i poteri del consiglio direttivo decidere l'ammontare del costo della tessera di iscrizione annuale dei soci, ed è facoltà del consiglio stesso modificarla in semplice seduta ordinaria di inizio stagione.

Il consiglio direttivo dà poteri di firma e rappresentanza al Presidente, e, in sua assenza, al Vicepresidente. Per alcune operazioni particolari e specifiche (da individuare in seduta ordinaria), il Consiglio ha facoltà di richiedere la firma congiunta di tutti i membri. Il Consiglio direttivo può nominare procuratori tra i suoi membri o anche tra soci non eletti nel consiglio, per specifici mandati, legati a incarichi temporanei attribuiti.

Spetta al Consiglio Direttivo il compito di realizzare il programma di attività dell'Associazione quale approvato dall'Assemblea dei Soci; di amministrare il patrimonio e gli incassi sociali; di sottoporre annualmente all'Assemblea dei Soci il rendiconto della gestione presentato dal Segretario accompagnato dalla relazione del Presidente; di stabilire l'importo delle quote annue di associazione e del contributo da versare per la partecipazione a trasferte allo stadio; di deliberare sull'ammissione dei soci, nonché ogni altro compito di ordinaria amministrazione che impegna il Club a contrarre obbligazioni per importi di valore superiore alla delega conferita al Presidente e di straordinaria amministrazione inerente al funzionamento del Club. Il Consiglio Direttivo esprime il proprio parere sul bilancio di previsione predisposto dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo a terzi anche non facenti parte del Consiglio. Può anche, quando ne sussista il caso, istituire appositi Comitati con specifiche mansioni organizzative e Commissioni di Lavoro.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri. Nel caso di dimissioni contemporanee o congiunte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà dichiarato decaduto e si passerà a nuove elezioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno uniformarsi all'ordine del giorno prestabilito non essendo ammesse discussioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno. Nel caso di specifica richiesta di deliberare su argomenti non dell'ordine del giorno, richiesta motivata da speciali motivi di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà deliberare soltanto se vi sarà l'unanimità dei presenti.

Nell'ordine del giorno l'indicazione "varie" comprende quegli argomenti su fatti contingenti o occasionali, che non potranno formare, normalmente, oggetto di deliberazioni. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo può eleggere, nel suo ambito, un Comitato Esecutivo composto da

quattro membri a cui saranno demandate tutte le funzioni proprie del Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi l'opportunità e la necessità; di esso il Presidente ed il Segretario sono membri di diritto.

Le deliberazioni devono essere assunte personalmente dai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, non essendo ammesse deleghe.

Ogni segnalazione di inadempienza statutaria che dovesse pervenire al Consiglio Direttivo, dovrà essere oggetto di specifica trattazione e deliberazione.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo di proporre una mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del Presidente e qualora, mediante votazione palese, detta mozione venga approvata a maggioranza assoluta, il Presidente decadrà automaticamente dal suo incarico, senza peraltro perdere la qualifica di Consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati membri esterni, per specifiche motivazioni. Le persone appositamente e formalmente convocate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

Al momento della scadenza del mandato quinquennale del consiglio direttivo, chiunque vorrà candidarsi per entrare a far parte del nuovo consiglio dovrà dimostrare di aver avuto una militanza nel club (come socio iscritto) per almeno le ultime 3 stagioni sportive consecutive; dovrà avere inoltre la fedina penale pulita e non aver subito provvedimenti disciplinari derivati da azioni scorrette compiute negli stadi.

ART. 5 – PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE:

Al **Presidente** spettano le seguenti facoltà:

1. Rappresentanza legale del Club;
2. Compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti di delega conferitagli dal Consiglio;
3. Convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei Soci;
4. Direzione amministrativa del MCC;
5. Stipulazione dei contratti del MCC;
6. Rappresentanza del MCC in giudizio;
7. Assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio;

Il Presidente rappresenta altresì a tutti gli effetti il MCC nei confronti dei terzi in giudizio. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, cura che ne vengano eseguite le deliberazioni e relazione sull'andamento dell'Associazione.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente. Al Vice-Presidente spettano inoltre le facoltà di ordinaria amministrazione eventualmente conferitagli dal Consiglio.

Il **Vice-Presidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o di inadempimento e per quegli incarichi che il Presidente ritenga opportuno affidargli nell'interesse del MCC. Ogni delega di carattere permanente dovrà essere iscritta nei verbali del Consiglio Direttivo.

Il **Segretario** redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l'archivio e la corrispondenza; provvede al tesseramento dei Soci, e mantiene aggiornato il relativo elenco, provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai Soci ed al funzionamento corrente del MCC. Il Segretario tiene l'inventario di tutti i beni del MCC e la contabilità. Il Segretario provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale, da sottoporre al Consiglio Direttivo, nonché il bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Segretario conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario o il Tesoriere provvedono anche alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Il **Vicesegretario** collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Presidente e il Segretario curano, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Segretario hanno disgiuntamente la rappresentanza esterna del MCC per quanto riguarda rapporti con Istituti di Credito presso i quali gli stessi possono aprire e chiudere i conti su approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Segretario hanno firma disgiunta per tutti i pagamenti che costituiscono adempimento di obbligazioni regolarmente assunte dal MCC. Fuori da tale ipotesi, tutti i pagamenti aventi ad oggetto atti di ordinaria amministrazione devono essere eseguiti con la firma congiunta del Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire ulteriori facoltà di firma disgiunta e/o congiunta, stabilendo limiti di spesa. Il Presidente e il Segretario sono responsabili nei confronti del MCC secondo le norme del mandato e possono concludere, anche separatamente, accordi e/o contratti per iniziative che possono comportare benefici al MCC.

Il **Tesoriere** si occupa della contabilità e provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di precisione, da sottoporre al Consiglio direttivo.

ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei Soci è il supremo organo deliberativo del MCC ed è costituita da tutti gli iscritti al MCC ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

1. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

2. Discutere ed approvare le linee guida dell'attività associativa predisposte dal C.D.;
3. Discutere ed approvare il conto consuntivo della gestione;
4. Discutere ed approvare le modifiche dello Statuto;
5. Esprimere ogni altro parere su qualsiasi argomento sottoposto al suo giudizio.

L'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario che va dal 1° luglio al 30 giugno. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che non può avvenire se non sono trascorse almeno 24 ore dall'orario stabilito per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del codice civile e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; tuttavia per deliberare lo scioglimento del MCC e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 cod. civ.

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta ed ogni socio non potrà essere portatore di più di dieci deleghe.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci ed in questo caso sarà convocata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta a ciascun socio (o affissione in bacheca presso la sede) e pubblicazione sul sito ufficiale del Club (di convocazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per adunanza).

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione scritta di convocazione ai soci ha luogo per posta elettronica o per posta ordinaria all'indirizzo che ciascun associato è tenuto a comunicare all'atto dell'iscrizione. Il tabulato dell'editor di posta elettronica del MCC costituisce piena prova dell'invio al socio della comunicazione di convocazione dell'assemblea. La mancata lettura del messaggio da parte dell'associato non inficia in alcun caso la comunicazione, purchè l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato tempestivamente pubblicato sul sito web del MCC. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate per posta ordinaria od elettronica al MCC e divengono efficaci dopo sette giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del MCC.

La bozza di bilancio consuntivo è depositata venti giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea presso la sede sociale.

ART. 7 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale, composta in totale da tre membri.

La Commissione Elettorale, con un preavviso di almeno 40 giorni, indice tra gli associati, con scadenza quinquennale, le elezioni del Consiglio Direttivo del MCC. Coloro i quali, anche in qualità di Soci del MCC, fossero eventualmente chiamati a far parte della Commissione Elettorale, non potranno porre la loro candidatura.

Le operazioni di elezione del nuovo Consiglio Direttivo avvengono attraverso la convocazione dell'Assemblea Generale, nella quale ogni socio regolarmente iscritto al MCC può presentarsi come candidato. Le operazioni di voto si svolgono a votazione palese per alzata di mano. Il candidato che ottiene la maggioranza di voti ottiene l'incarico ed entra a far parte del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voto prevale il candidato con più anzianità associativa o, in caso di insufficienza di questo requisito, secondo l'ordine di anzianità di età.

Il voto può essere espresso:

1. Direttamente da parte dei Soci iscritti al MCC presenti all'Assemblea;

2. Per delega, ove ciascun Socio con diritto di voto può essere titolare di massimo dieci deleghe; l'esercizio della delega è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione associativa del delegante;

Risulteranno eletti i primi dieci consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa, in caso di insufficienza del precedente criterio, il candidato con maggiore anzianità d'età.

In caso di candidati che raccolgano almeno un voto, si procederà a elezione, fino a massimo di dieci membri.

A conclusione delle votazioni, la Commissione Elettorale provvede alla proclamazione degli eletti e ne pubblica il risultato sul sito web.

Esperito quest'ultimo adempimento, la Commissione Elettorale viene sciolta.

Coloro che intendono candidarsi alle elezioni devono depositare la loro candidatura nei termini indicati dalla Commissione Elettorale affinché la stessa possa verificarne tutte le condizioni di ammissibilità.

Il candidato che si presenta alle elezioni dovrà essere socio del MCC e dovrà in via successiva, qualora eletto, dimettersi dall'eventuale altra carica già ricoperta in altri organismi che perseguono scopi simili e a quelli che si propone il MCC o comunque in contrapposizione con esso.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per comportamenti antistatutari, antisociali o che comunque ledano gli interessi o il prestigio del Milan Club Castelfidardo.

- 1.l'avvertimento;
- 2.la sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- 3.la decadenza di cariche statutarie;
- 4.la radiazione dall'associazione;

Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle discolpe del soggetto interessato.

Avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi socio che, in contrasto con le finalità associative, si rendesse responsabile di atti di violenza per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive sarà espulso con effetto immediato. Identico provvedimento sarà assunto, a prescindere da qualsiasi ulteriore accertamento, nei confronti dei soci che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (e successive modifiche), ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di avvenimenti sportivi. L'espulsione è decretata dal Presidente (o, in sua vece, dal Vice-Presidente) immediatamente dopo aver contezza dei fatti che impongono l'adozione di tale provvedimento. Contro la decisione di espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale appositamente convocata. Il ricorso non sospende l'efficacia della decisione del Presidente. In caso di revoca del provvedimento amministrativo o di assoluzione nel processo penale, il socio espulso ha facoltà di riottenere la riammissione. I sodalizi associati sono tenuti ad assumere identici provvedimenti nei confronti dei propri soci che si rendessero responsabili delle predette condotte.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio, sia ordinario che simpatizzante, si perde:

- 1.Per dimissioni;
- 2.Per radiazione a causa di azioni ritenute dannose o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento del MCC o alla sua immagine presso i terzi e per azioni antistatutarie nonché per quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 dello Statuto.
- 3.Per il mancato pagamento della quota annuale.

ART. 10 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o a seguito di domanda motivata di almeno un decimo dei Soci, propone l'Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed all'eventuale regolamento. Il progetto di modifiche deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei Soci per almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Le modifiche allo Statuto ed all'eventuale Regolamento si considerano approvate con la maggioranza assoluta dei voti.

Anche in tale caso, la votazione potrà essere effettuata secondo le modalità indicate per le elezioni del Consiglio Direttivo, avendo riguardo che le modifiche statutarie proposte saranno inviate ai Soci e pubblicate sul sito web del MCC.

ART. 11 – DURATA E SCIoglIMENTO

La durata del Milan Club Castelfidardo è illimitata. Lo scioglimento del MCC è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 codice civile.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del MCC, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° luglio al 30 giugno ed il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro i quattro mesi dalla chiusura.

ART. 13 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. Quote o contributi associativi dei soci (liberalità) in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo del MCC;
2. Contributi una tantum dei soci anche per spese ed impegni straordinari per la gestione del MCC;
3. Contributi di terzi, erogazioni e/o donazioni ed eredità;
4. Altre entrate in conformità alle finalità istituzionali;
5. Ricavi derivanti da attività economiche svolte in relazione al perseguimento delle finalità associative, quali pullman per lo stadio, lotterie, somministrazione di servizi ai soci;

6.eventuali altre entrate anche di natura diversa, es. Pubblicità, regolarmente fatturate, con pagamento Iva tramite F24 elettronico.

ART. 14 – RENDICONTO, BILANCIO E PATRIMONIO

Le entrate e le uscite verranno rilevate in termini di competenza e la differenza annuale costituisce l'avanzo, il disavanzo o il pareggio dell'attività svolta.

Ogni anno il consiglio direttivo predispose il rendiconto economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività:

- attività istituzionali;
- attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- attività commerciali;
- raccolta di fondi.

Il patrimonio del MCC è costituito dal Fondo Comune. Fanno parte del patrimonio i mobili, i valori, i lasciti, le donazioni e le disponibilità di cassa contanti, di titoli, i conti presso le banche, uffici postali o altri enti pubblici anche a titolo di cauzione e deposito.

Il rendiconto, accompagnato dalla relazione del Presidente, dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio di previsione, qualora predisposto, costituisce di fatto un programma operativo e gestionale. In tale caso le previsioni in esso riportate non sono vincolanti e si configurano come previsioni budgetarie. Le previsioni devono essere elaborate secondo un criterio prudenziale di gestione cercando di determinare le entrate e le uscite che si andranno a sostenere o a realizzare in base alle proiezioni dei dati in possesso alla data di predisposizione del Bilancio di previsione ed agli impegni ed alle iniziative già programmate e deliberate dai rispettivi Organi del MCC.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Si specifica quindi che il Patrimonio del club non può essere diviso tra i soci, coerentemente con la finalità dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Eventuali utili di fine stagione vanno impiegati in parte in beneficenza, in parte investiti per l'acquisto di migliorie per la sede, in parte per l'acquisto di abbonamenti per lo stadio validi per la stagione successiva, da mettere a disposizione degli associati.

ART. 15 – DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 16 – CARICHE ONORIFICHE

Il consiglio direttivo o l'assemblea dei soci possono prevedere l'istituzione di cariche onorifiche o benemerite.

ART. 17 – SITO INTERNET

Il MCC ha un sito internet realizzato gratuitamente dall'azienda Olympus Web di Loreto, il cui amministratore è socio del club. Nel sito sono pubblicati i regolamenti, le principali indicazioni che il consiglio direttivo intende fornire periodicamente ai soci, iniziative pubblicitarie regolarmente registrate fiscalmente, e ogni altra iniziativa volta a far conoscere le attività senza scopo di lucro del MCC. Per pubblicizzare le iniziative il club utilizza anche una pagina del social network Facebook, periodicamente aggiornata da 3 membri del consiglio direttivo.

ART. 18 – VARIE

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme o alle leggi vigenti in materia di libera associazione o ai regolamenti interni stabiliti dal consiglio direttivo in carica; in particolare si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento dell'A.I.M.C.

**VISTO PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA , DOPO
AVER OTTENUTO IL BENESTARE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL
13/11/2012.**

Castelfidardo, Li 13/11/2012

IL PRESIDENTE MAZZIERI GILBERTO _____